



UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo

**PON**  
INCLUSIONE

**M**



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI

## **AVVISO PUBBLICO N. 1/2021 - PrInS -**

**Asse 6 - Interventi di contrasto agli effetti del  
COVID-19 (React-EU)**

**RISPOSTE ALLE DOMANDE FREQUENTI (FAQ)**

### **Sommario**

<b>1. PROGETTAZIONE</b> .....	2
<b>2. RISORSE</b> .....	5
<b>3. AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA</b> .....	7
<b>4. ATTUAZIONE</b> .....	15

**PON INCLUSIONE REACT-EU: finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione  
alla pandemia di COVID-19**



## 1. PROGETTAZIONE

Domande	Risposte
<p><b>1.1</b> <b>Qual è il rapporto esistente fra l'Avviso pubblico Prins 1/2021 e la Componente M5C2-9 Investimento 3 - Housing First e stazioni di posta del PNRR?</b></p>	<p>Il PNRR ha tra le sue finalità quella di finanziare interventi infrastrutturali a differenza del PON Inclusione/REACT, nell'ambito del quale si incardina il suddetto Avviso, che finanzia costi del servizio (risorse umane, servizi e materiali e servizi standard) ed eventualmente di manutenzione ordinaria e arredo. Vi è inoltre una differenza temporale tra i due strumenti posto che mediante l'Avviso 1/2021 vengono finanziate spese sostenute dall'inizio della pandemia, ovvero dal 1° febbraio 2020 fino al 31 dicembre 2023, mentre le risorse PNRR sostengono progetti che devono concludersi entro il primo semestre 2026. Considerato che i due strumenti sono gestiti dalla stessa direzione, è compito dello scrivente Ufficio vigilare su eventuali sovrapposizioni tra le due linee di finanziamento al fine di scongiurare il rischio del doppio finanziamento.</p>
<p><b>1.2</b> <b>La co-progettazione è una forma di affidamento utilizzabile per il progetto?</b></p>	<p>L'Avviso prevede espressamente l'attività di co-progettazione in tutti i casi in cui gli Ambiti Territoriali abbiano la necessità di rivolgersi a soggetti terzi per la co-progettazione e/o l'attuazione degli interventi. Le procedure di selezione dovranno avvenire nel rigoroso rispetto della disciplina applicabile e in particolare delle disposizioni che riguardano gli affidamenti ad Enti del Terzo settore (cfr. D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 che attua la delega per la riforma del terzo settore contenuta nella L. n. 106 del 6 giugno 2016 e D.M. 72/2021 che adotta le Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore), del D. Lgs. n. 50/2016 e della L. n. 241/90. (Vedi art 3 dell'Avviso - Collaborazione con soggetti terzi).</p> <p>Inoltre, per quanto concerne la co-progettazione di specifici progetti si rammenta di porre particolare attenzione a quanto disciplinato dal Manuale per i Beneficiari PON Inclusione che, con riferimento alla categoria "Affidamenti all'esterno e Procedure di co-progettazione di servizi innovativi", esplicita i documenti necessari alla corretta e completa rappresentazione della spesa sostenute nel rispetto delle diverse tipologie di costo (v. p. 37 del suddetto Manuale).</p>



<p><b>1.3</b> <b>L'accreditamento è una forma di affidamento utilizzabile per il progetto?</b></p>	<p>L'avviso non esplicita alcuna preclusione, a patto che venga sempre rispettata la normativa europea vigente. A tal proposito, si veda il par. 2.4 "Le procedure di affidamento per l'attuazione degli interventi" del più volte richiamato Manuale, al punto "B. Procedure di selezione in deroga agli appalti pubblici di servizi e forniture".</p>
<p><b>1.4</b> <b>Può essere prevista una co-progettazione con altri soggetti (enti del privato sociale) cui affidare parte del servizio?</b></p>	<p>Gli enti del privato sociale possono essere coinvolti nella fase di progettazione e/o nella fase di attuazione in qualità di enti/soggetti realizzatori delle attività ma non di partner, il cui ruolo, si ricorda, può essere ricoperto solo da enti pubblici appartenenti all'Ambito. Si veda a tal proposito l'art 2 dell'Avviso-Soggetti proponenti, partner di progetto e destinatari. Nel caso di affidamento a soggetti terzi, la disciplina applicabile è quella richiamata dall'art. 3 dell'Avviso (v. sopra), ricordando che le attività da esternalizzare non possono essere quelle proprie del Capofila.</p>
<p><b>1.5</b> <b>Attraverso quale modalità il capofila di AT può coinvolgere enti strumentali o enti in-house (ad es. le ASP) per la attuazione dei servizi quando vi siano a monte con essi contratti di servizio con i comuni, e/o accordi di programma o disposizioni legislative regionali con cui viene delegata la gestione anche associata dei servizi?</b></p>	<p>Sulle modalità di coinvolgimento di tali enti per la gestione dei servizi di cui all'Avviso PrInS, in fase attuativa, è necessario procedere con la stipula di una convenzione ad hoc sul progetto, nel quadro dei convenzionamenti con enti strumentali operanti sul territorio, o stipulare un addendum ad una Convenzione preesistente. Nella convenzione, o addendum, dovranno essere dettagliati l'oggetto, i contenuti, le modalità di esecuzione delle prestazioni nonché il budget in capo all'ente, da imputare al progetto. In fase di presentazione del progetto e successiva rendicontazione, tale spesa dovrà essere allocata sotto la voce di costo "convenzione con enti e strutture sul territorio.</p>
<p><b>1.6</b> <b>La pronta accoglienza/messa in protezione delle donne vittime di violenza attraverso l'organizzazione di un servizio H24 è un servizio ammissibile?</b></p>	<p>Nell'ambito dell'intervento A. Pronto Intervento sociale, è possibile presentare progetti aventi ad oggetto l'accoglienza/messa in protezione delle donne vittime di violenza attraverso l'organizzazione di un servizio H24 – vedi in tal senso l'Allegato 2 <i>Nota esplicativa</i>, con particolare riferimento al "Target di utenza". Anche con riferimento all'intervento C "Centro Servizi a contrasto della Povertà", si conferma che il target dei servizi è costituito dai senza dimora e che, tra questi, possono essere ricomprese le persone senza dimora con patologia psichiatrica e/o con dipendenza da sostanze.</p>



<p><b>1.7</b> <b>È possibile che un membro dell'AT ricopra il ruolo di capofila esclusivamente per lo specifico progetto PrInS? In tal caso qual è la procedura da seguire?</b></p>	<p>La modifica del capofila all'interno dell'AT preordinatamente alla gestione dell'intervento finanziato a valere sull'Avviso PrInS è da intendersi come evento di natura straordinaria ed eccezionale, ove si tratti, dunque di ente facente parte dell'Ambito territoriale/distretto, su richiesta adeguatamente motivata e sottoposta a preventiva autorizzazione dell'AdG, è possibile indicare un altro ente come capofila. Si ricorda che in base all'art. 2 dell'Avviso, sono ammessi a presentare proposte d'intervento in qualità di Soggetto Capofila l'ente pubblico capofila dell'Ambito Territoriale, o altro soggetto pubblico componente l'Ambito Territoriale. In tal caso, a corredo della proposta progettuale, dovrà essere presentato l'atto che ne formalizza il ruolo di capofila per la presentazione della proposta di intervento. Il Soggetto Capofila è responsabile unico nei confronti dell'Amministrazione per l'attuazione del progetto e deve garantire adeguata capacità amministrativa e tecnica per tutta la durata dell'intervento. In particolare, il Soggetto Capofila è responsabile della predisposizione, della raccolta, della corretta conservazione e dell'invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste dall'AdG. A tal fine, quindi, è necessario allegare alla domanda di progetto, l'atto che ne formalizza il ruolo di capofila per la presentazione della proposta di intervento come, ad esempio, una dichiarazione formale congiunta dei due enti a firma dei rispettivi legali rappresentanti.</p>
---	--



## 2. RISORSE

Domande	Risposte
<p><b>2.1</b> <b>Nel caso fosse necessario impegnare ulteriori risorse economiche per la realizzazione del progetto, oltre la possibilità di accedere ad eventuali ulteriori assegnazioni in caso di economie (v. il punto 3 dell'all.3 Avviso) è possibile attribuire eventuali risorse necessarie dal Fondo Povertà 2019 e/o 2020.?</b></p>	<p>La possibilità di finanziare interventi che possano essere integrati con progettualità finanziate a valere sulle risorse della Quota povertà estrema del Fondo Povertà 2019 e 2020 è ipotesi perseguibile in quanto gli interventi descritti dalle <u>Linee Guida</u> relative al Fondo sono corrispondenti e/o assimilabili</p> <p>Ad ogni buon conto, si ricorda che i destinatari degli interventi finanziabili con la quota povertà estrema del fondo povertà sono persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, cioè coloro che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna;</li> <li>b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna;</li> <li>c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora;</li> <li>d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa.</li> </ul> <p>Si rammenta, comunque, l'obbligo di procedere a rendicontazione separata, in base alle differenti disposizioni vigenti per i due Fondi ed il rispetto dei massimali previsti da Tabella di riparto per l'intervento finanziato a valere su PrInS.</p> <p>Occorrerà, inoltre, tenere ben distinte le spese da imputare alle diverse fonti finanziarie per scongiurare il rischio del doppio finanziamento.</p>
<p><b>2.2</b> <b>È possibile esternalizzare buona parte delle risorse per la costituzione di un'équipe multidisciplinare e utilizzare la parte residua per la retribuzione del personale interno all'ente capofila che si occuperà dell'attuazione e rendicontazione del progetto?</b></p>	<p>L'Ente capofila può esternalizzare, tramite procedura di gara o co-progettazione, il servizio costituito dall'équipe multidisciplinare. Si veda a tal proposito l'art. 3 dell'Avviso. Pertanto, nel caso di affidamento a soggetti terzi, la disciplina applicabile è quella sopra richiamata, non sussistendo ulteriori limitazioni, se non quella per cui le attività esternalizzate non possono essere quelle proprie del Capofila, come già precisato sopra. Quindi, ad esempio, il coordinamento generale e la gestione amministrativo-contabile del progetto non sono delegabili ad enti terzi. Rispetto alla quantificazione del budget per lo svolgimento delle attività progettuali - vedi: lavoro dell'équipe multidisciplinare da un lato e gestione del progetto dall'altra - essa è a carico dell'ente proponente il quale deve presentare una proposta finanziaria che risponda, oltre che alle disposizioni dell'avviso e del Manuale per i</p>



	beneficiari, alle esigenze specifiche del progetto nonché alla coerenza attività progettuali previste e relativi costi.
<b>2.3</b> <b>Quali sono le modalità di rimborso del budget di progetto approvato?</b>	<p>Il budget è liquidato secondo le seguenti tempistiche (v. All. 7 Avviso "schema di convenzione"):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Erogazione a titolo di anticipo di un importo pari al 15% del finanziamento complessivo accordato, a seguito di comunicazione del Beneficiario indicante l'effettivo avvio delle attività;</li><li>2) Erogazione delle successive tranches di finanziamento con cadenza trimestrale previa presentazione, da parte del Beneficiario, delle relative Domande di rimborso nonché di relazione intermedia.</li></ol> <p>Quale che sia l'avanzamento delle attività e quindi del processo di maturazione dei relativi contributi, l'importo totale di tali ulteriori tranches di finanziamento non potrà in ogni caso superare il 75% del contributo assegnato che, sommato al 15% dell'anticipo, consentirà di ricevere in corso d'opera un importo non superiore al 90% del contributo complessivo previsto; il saldo finale verrà corrisposto (...) a conclusione delle attività e dietro presentazione della domanda di rimborso finale, completa di rendicontazione finale delle spese (Rendiconto generale) e della relazione finale sulle attività realizzate (...).</p> <p>L'AdG, per esigenze legate alla gestione finanziaria dell'intervento, si riserva di richiedere la presentazione di Domande di rimborso in momenti diversi da quelli sopra richiamati identificando scadenze ulteriori.</p>



### 3. AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA

Domande	Risposte
<p><b>3.1</b> <b>È ammissibile a finanziamento un progetto con inizio nel 2022?</b></p>	<p>L'Avviso prevede l'ammissibilità di progetti e quindi delle spese relative ad attività ed operazioni afferenti all'arco temporale che inizia il 1° febbraio 2020 e si conclude il 31 dicembre 2023. Pertanto tutti i progetti, e le relative spese, che rientrano in tale arco temporale sono ammissibili. Le suddette date vanno intese quindi come la data di inizio dell'impegno di spesa e la seconda come data ultima liquidazione di spesa. La rendicontazione di progetto va presentata improrogabilmente entro 60 giorni dalla conclusione delle attività (vedi p. 46 Manuale per i beneficiari).</p>
<p><b>3.2</b> <b>Affinché siano ammissibili, come è possibile imputare la parte dei costi di progetto retrodatati al CUP di progetto generato successivamente?</b></p>	<p>Nel caso in cui il servizio sia già stato attivato sul territorio e si intenda finanziarlo con le risorse dell'avviso PrIns, la procedura amministrativa da adottare è quella della generazione di un nuovo codice CUP per l'utilizzo di una nuova linea di finanziamento; è inoltre necessaria l'adozione di una Determina Dirigenziale di disimpegno delle risorse dai fondi nazionali e/o propri dell'AT e il contestuale impegno delle risorse sul PON Inclusione 2014 – 2020 (REACT EU), con la medesima Determina tutti i documenti giustificativi (es. documentazione di gara, contratti, fatture, etc.) dovranno essere univocamente ricondotti all'intervento finanziato a valere sull'Avviso PrInS ed al relativo CUP allo scopo di evitare il rischio del doppio finanziamento. Per quanto riguarda la generazione del CUP, si rimanda a quanto previsto al paragrafo 2.1 del Manuale dei Beneficiari, visionabile qui: <a href="https://poninclusionelavoro.gov.it/progetti/gestione-progetti/Documents/Manuale-Beneficiari-PON-Inclusionelavoro-Versione-6.pdf">https://poninclusionelavoro.gov.it/progetti/gestione-progetti/Documents/Manuale-Beneficiari-PON-Inclusionelavoro-Versione-6.pdf</a> ed alle altre indicazioni che l'Autorità di Gestione riterrà opportuno adottare</p>
<p><b>3.3</b> <b>Possono essere incluse nel costo del progetto le spese derivanti da straordinario effettuato da personale dipendente preventivamente individuato e incaricato di attività di gestione delle emergenze?</b></p>	<p>Con specifico riferimento alle spese di personale interno, in generale si ricorda che queste sono ammissibili purché sia chiaro e documentabile il loro contributo al raggiungimento dell'obiettivo specifico e l'impegno sul progetto sia tracciato adeguatamente (tramite ad esempio timesheet, relazioni, cfr. Manuale del Beneficiario PON Inclusionelavoro), specificando le ore di lavoro dedicate al progetto di cui al presente Avviso e quelle eventualmente coperte da altre risorse europee e nazionali, al</p>



	<p>fine di scongiurare il rischio di doppio finanziamento. (v. art. 7 Avviso). In merito alle ore rendicontate dal personale dipendente, in tutti casi in cui le ore ordinarie rendicontate sfiorino le ore settimanali/mensili previste da CCNL, ciascun Beneficiario per evitare la decurtazione delle ore in eccesso, dovrà, in sede di rendicontazione, fornire la prova (mediante dichiarazione resa in forma di autocertificazione dal legale rappresentante dell'Ente, o altro strumento di pari efficacia probatoria), che le ore in eccedenza rappresentino una compensazione rispetto ad un minore impegno prestato in altri giorni/settimane. Si precisa che previa specifica ed espressa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza sarà possibile rendicontare anche le ore di lavoro straordinario se effettivamente svolte sul progetto. Lo straordinario è ammissibile sia per il personale rendicontato a costi reali che per quello rendicontato a costi standard (v. Principi generali sulla rendicontazione delle attività programmate del Manuale per i Beneficiari, visionabile qui: <a href="https://poninclusionelavoro.gov.it/progetti/gestione-progetti/Documents/Manuale-Beneficiari-PON-Inclusionelavoro-Versione-6.pdf">https://poninclusionelavoro.gov.it/progetti/gestione-progetti/Documents/Manuale-Beneficiari-PON-Inclusionelavoro-Versione-6.pdf</a>) E' da escludersi un intervento finanziato esclusivamente mediante il ricorso alle ore di straordinario.</p>
<p><b>3.4</b> <b>Sono ammissibili le spese sostenute per il personale che si occupa della gestione contabile, amministrativa e della rendicontazione del progetto? Se sì, possono essere previste una quota di ore ordinarie e una di ore straordinarie effettuate da personale dipendente dell'Ente beneficiario dell'avviso?</b></p>	<p>La risposta è affermativa essendo queste attività essenziali alla buona riuscita del progetto. Si rammenta che <i>Il piano finanziario dovrà essere redatto tenendo conto delle indicazioni fornite nel richiamato Manuale per i Beneficiari e nel rispetto del DPR n.22 del 5 febbraio 2018 (vedi Art. 7 Piano finanziario e costi ammissibili dell'Avviso Prins)</i>. Possono essere previste sia ore ordinarie sia ore straordinarie effettuate da personale dipendente dell'Ente beneficiario dell'avviso, ciò nel rispetto dei limiti indicati dal summenzionato art. 7 che esplicita: <i>Con specifico riferimento alle spese di personale interno, queste sono ammissibili purché sia chiaro e documentabile il loro contributo al raggiungimento dell'obiettivo specifico e l'impegno sul progetto sia tracciato adeguatamente (tramite ad esempio timesheet, relazioni, cfr. Manuale del Beneficiario PON Inclusionelavoro), specificando le ore di lavoro dedicate al progetto di cui al presente Avviso e quelle eventualmente coperte da altre risorse europee e nazionali, al fine di scongiurare il rischio di doppio finanziamento.</i></p>
<p><b>3.5</b></p>	<p>Nulla osta ad individuare e coinvolgere personale amministrativo mediante procedura di affidamento esterno posto che <i>i massimali</i></p>



<p><b>Sono ammissibili le spese di personale amministrativo selezionato con affidamento esterno?</b></p>	<p><i>di costo per il personale esterno dovranno essere definiti con le modalità di cui alla sezione B Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Anche in tal caso, fa fede quanto indicato nel richiamato Manuale per i Beneficiari e nel DPR n.22 del 5 febbraio 2018. (vedi Art. 7 Piano finanziario e costi ammissibili dell’Avviso PrInS).</i></p>
<p><b>3.6 L’AT sta sostenendo economicamente l’accoglienza presso strutture alberghiere e pensioni di persone senza fissa dimora e/o in condizione di povertà estrema che non trovano riparo presso le strutture di prima e seconda accoglienza a causa delle restrizioni dettate dal Covid che di fatto hanno ridotto i posti letto disponibili. Queste spese possono essere inserite e rendicontate nel progetto che verrà presentato (intervento A)?</b></p>	<p>Per quanto riguarda l’Intervento A, la nota esplicativa (allegato 2) specifica che il servizio, dopo aver effettuato una prima valutazione professionale, fornisce assistenza immediata, necessaria e appropriata alla persona, documentando ogni azione svolta e predisponendo un progetto d’aiuto urgente. L’intervento deve quindi garantire il ricevimento delle segnalazioni nelle modalità concordate a livello territoriale, una risposta urgente ai bisogni di accoglienza per periodi brevi in attesa dell’accesso ai servizi, l’attivazione di attività di aggancio, ascolto e lettura del bisogno. In questo frangente, dunque, l’attività di accoglienza è ammissibile solo in quanto limitata e funzionale all’attività svolta dal servizio e a quanto previsto nell’allegato 2.</p>
<p><b>3.7 Per quanto riguarda l’intervento C, possono essere rendicontate spese di adeguamento/ristrutturazione degli immobili che verranno adibiti a Centri servizi per il contrasto alla povertà? Possono essere ammesse anche spese di ristrutturazione, manutenzione e utenze di appartamenti adibiti a progetti di housing first?</b></p>	<p>Per quanto attiene l’Intervento C, l’avviso mira al rafforzamento della rete dei servizi locali rivolti alle persone in situazione di grave deprivazione materiale o senza dimora o in condizioni di marginalità anche estrema. Ai fini dell’ammissibilità, sia delle spese di manutenzione ordinaria degli immobili che verranno adibiti a Centri servizi per il contrasto alla povertà sia di spese per utenze di appartamenti adibiti a progetti di housing first, risultano essere, in linea generale, congrue, purché siano ben motivate nella proposta e direttamente riferibili ai beneficiari dell’Avviso o comunque funzionali all’efficienza e all’efficacia del servizio attivato dall’ambito e all’attività core del servizio. Non risultano invece ammissibili le spese riferite a progetti di ristrutturazione degli immobili o di locali da adibire ai suddetti servizi, per i quali nulla vieta l’utilizzo di fondi volti al finanziamento di interventi infrastrutturali quali quelli previsti dal PNRR.</p>
<p><b>3.8 Per la realizzazione di azioni di Pronto Intervento Sociale e Centro Servizi per</b></p>	<p>Alla luce delle finalità dei servizi menzionati, ai fini dell’ammissibilità della spesa dei beni in questione, essi risultano</p>



**il contrasto alla povertà, rientrano nelle spese ammissibili l'acquisto di:**

- telefoni cellulari, SIM Card e abbonamento telefonico;
- buono alimentare da spendere presso esercizi convenzionati;
- buono da spendere presso lavanderie convenzionate;
- buono per l'acquisto di prodotti per l'igiene personale (Rasoi, saponette, shampoo, schiuma da barba ecc.),
- buono per l'acquisto di vestiario;
- automezzi utili all'implementazione dei servizi;
- prodotti per l'igiene della persona (uomo/donna);
- voucher mensa;
- prodotti alimentari;
- farmaci;
- vestiario;
- auto in leasing;
- tirocini di inclusione sociale.
- Spese per manutenzione appartamenti;
- spese relative alle albergazioni di emergenza come affitti per brevi periodi, utenze e costi di vitto;
- locazione immobili per housing sociale;
- spese utenze per housing sociale;
- spese di ospitalità dei destinatari presso strutture ricettive in caso di emergenza;
- spese mediche;
- voucher doccia;
- spese per arredi;
- spese per utensili;
- spese per cancelleria;
- spese per attrezzature (pc, computer, etc.).

essere, in linea generale, congrui se ben motivati nella proposta e in quanto direttamente riferibili ai beneficiari dell'Avviso o comunque funzionali alla efficienza ed efficacia del servizio attivato dall'Ambito, e quindi a disposizione degli operatori/gestori sociali responsabili delle attività progettuali.

In particolare, in caso di servizi di alloggio dei destinatari presso strutture o immobili, sono ammissibili le spese di locazione, di arredo e manutenzione ordinaria mentre non lo sono quelle di manutenzione straordinaria e ristrutturazione (per contro finanziabili mediante il PNRR).

Le spese mediche e per l'acquisto di farmaci non sono finanziabili nell'ambito del presente Avviso.

L'automezzo acquistato, oltre a rimanere nella disponibilità dell'AT al più tardi a fine progetto, deve essere intestato al capofila o al partner dell'AT, ed è rendicontabile sul progetto solo la quota di ammortamento che va dal giorno dell'acquisto alla data di chiusura del progetto.

Il finanziamento dei tirocini di inclusione sociale è ammesso solo per la parte dei costi relativi alle attività di orientamento, accompagnamento e informazione prestati dagli operatori dei servizi attivati (o potenziati) nell'ambito del corrente avviso, i tirocini di inclusione in quanto tali sono invece finanziati da altre misure.

Si ricorda, infine, che l'effettiva ammissibilità della spesa è realizzata in sede di verifica finale di progetto - in termini di coerenza progettuale tra attività previste e spese sostenute, nonché di controllo contabile - in termini di rendicontazione delle spese e verifica della documentazione giustificativa di spesa. In tal senso, è importante garantire l'applicabilità dei principi generali del FSE rispetto alle diverse tipologie di costo (voucher, buoni ecc.) e le diverse procedure da attivare tra cui quello della congruità ed effettività della spesa. A titolo esemplificativo nel caso di previsione di *buoni* di diversa tipologia, è richiesta la previa selezione ad evidenza pubblica degli esercizi che erogheranno il servizio (pasti, vestiario ecc.); la quantificazione dei buoni erogabili e il pagamento all' esercente a fronte della documentazione giustificativa di spesa (vedi, ad es. la ricevuta di erogazione del buono a firma del beneficiario). A tal fine si ricorda di consultare il Manuale per i beneficiari, scaricabile qui:

<https://poninclusionelavoro.gov.it/progetti/gestione-progetti/Documents/Manuale-Beneficiari-PON-Inclusione-Versione-6.pdf>



<p><b>3.9</b> <b>È ammissibile la spesa relativa alle ore di reperibilità degli operatori che lavorano nei servizi previsti dall'Avviso PrInS impiegati tramite acquisizione di servizi?</b></p>	<p>In caso di affidamento esterno del servizio, i costi di reperibilità del personale possono essere ritenuti ammissibili se previsti come servizio nel capitolato di gara o nell'avviso pubblico per la selezione degli enti affidatari del servizio. Negli altri casi, i costi di reperibilità non sono ammissibili in quanto è possibile rendicontare solo le ore di lavoro del personale effettivamente lavorate e il costo della reperibilità sarà da considerare incluso nel calcolo delle UCS.</p>
<p><b>3.10</b> <b>Sono ammissibili spese per la progettazione ed erogazione di attività formative in favore degli operatori che lavorano nei servizi previsti dall'Avviso PrInS?</b></p>	<p>Sebbene l'avviso PrInS abbia ad oggetto prevalentemente l'attivazione di servizi e l'acquisto di beni rivolti direttamente al target group, se l'attività formativa è funzionale all'attivazione qualificata del servizio questa può ritenersi ammissibile. Più in particolare, le spese di formazione sono ammissibili qualora gli interventi formativi siano pertinenti rispetto ai temi ed ai servizi previsti dall'Avviso e siano rivolti a personale che opera sul progetto finanziato. In sede di rendicontazione sarà necessario fornire un documento esplicativo attestante la pertinenza rispetto alle attività progettuali.</p>
<p><b>3.11</b> <b>L'Ambito può rendicontare e vedere riconosciuti i costi di bollette di importi esigui sostenuti in nome e per conto dei destinatari finali del PIS?</b></p>	<p>E' possibile sostenere direttamente i costi di bollette relative ad utenze (come ad esempio luce, gas, acqua) di importi esigui in nome e per conto dei destinatari del PIS purché nella documentazione presentata in sede di rendicontazione venga evidenziata la necessità di intervenire per conto del destinatario finale preso in carico. L'esiguità dell'importo è valutata in relazione all'importo complessivo del finanziamento ottenuto in misura non superiore a 15%.</p>
<p><b>3.12</b> <b>I contratti di natura transitoria e le relative spese per utenze, se e in quanto pertinenti al servizio alloggiativo offerto nell'ambito dell'Avviso PrInS sono imputabili sul progetto? In particolare, sono imputabili sul progetto le spese per le forniture di energia elettrica, gas ad uso domestico ed acqua intestate alla parte locatrice, qualora previsto nel contratto di affitto. A norma di legge</b></p>	<p>La spesa in questione è ammissibile purché sia prevista nel contratto di affitto, anche nel caso in cui il giustificativo sia imputato al locatore. In sede di rendicontazione, si richiede di specificare nella documentazione a supporto che per questo tipo di contratti non è prevista la voltura.</p>



<p><b>per i contratti transitori non sarebbe prevista la voltura delle utenze.</b></p>	
<p><b>3.13</b> <b>Sono ammissibili spese varie afferenti all'acquisto di beni essenziali in favore di persone affette da grave deprivazione economica?</b></p>	<p>La spesa-sussidio è ammissibile se questa è concessa a favore di soggetti indigenti che si trovano in condizione di grave deprivazione materiale e in condizione di marginalità in base a parametri oggettivi ricavabili dalla presa in carico formale della persona da parte del servizio sociale e quindi dalla regolamentazione interna dell'AT. A titolo di esempio, possono essere ammesse spese relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- servizio di scuola guida al fine di favorire l'autonomia lavorativa,</li> <li>- spese extrascolastiche per attività sportiva e/o ricreativa dei figli minori di nuclei familiari.</li> </ul> <p>In sede di rendicontazione delle suddette spese, deve essere allegata anche la documentazione integrativa attestante quanto sopra evidenziato, oltre ai giustificativi di spesa.</p>
<p><b>3.14</b> <b>Ai fini di una efficiente ed efficace gestione dei servizi previsti dall'Avviso PrInS sono ammesse spese di acquisto di strumentazione varia come condizionatori o termoconvettori?</b></p>	<p>L'acquisto dei condizionatori o di termoconvettori è ritenuto ammissibile se gli stessi sono installati nei locali in cui viene prestato il servizio rivolto ai destinatari finali e finanziato mediante l'Avviso PrInS (ad esempio, in considerazione delle elevate temperature durante la stagione estiva che renderebbero il servizio difficoltoso oltre che a rischio sicurezza igienica). In sede di rendicontazione si raccomanda di ben motivare la spesa e far emergere chiaramente l'aspetto di funzionalità dell'acquisto rispetto al servizio prestato.</p>
<p><b>3.15</b> <b>Sono ammissibili i costi afferenti ad un servizio di unità di strada?</b></p>	<p>I seguenti costi riguardanti l'attivazione di un servizio di unità di strada sono da ritenersi ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personale dell'equipe multiprofessionale (coordinatore, assistenti sociali, educatori ecc.);</li> <li>- Noleggio del mezzo (pulmino);</li> <li>- Costi legati all'utilizzo del pullmino (ad esempio il carburante e assicurazione) compresa l'igienizzazione giornaliera.</li> <li>- Conducente/Autista e personale ausiliario;</li> <li>- Prodotti alimentari da distribuire agli utenti;</li> <li>- Prodotti per l'igiene della persona;</li> <li>- Vestiario e sacchi a pelo.</li> </ul>
<p><b>3.16</b></p>	



<p><b>È possibile rendicontare spese generali come cancelleria, spese di segreteria per l'espletamento delle attività di rendicontazione e anche, per fare un esempio, in quota parte il consulente del lavoro?</b></p>	<p>Per quanto riguarda le spese generali, se sono riferite al personale interno ed ai costi di struttura dell'AT, non è possibile rendicontarle in quanto sono già ricomprese nel calcolo delle UCS. Invece se trattasi di ente affidatario del servizio, la spesa è ammissibile, purché prevista nel capitolato di gara e nel contratto tra le parti. Si ricorda anche di verificare che il budget preveda le voci di costo necessarie per la rendicontazione delle suddette spese, ed in caso contrario, di presentare una rimodulazione del budget. Infine è richiesto che l'ente affidatario del servizio conservi la documentazione giustificativa delle suddette spese in linea con quanto indicato nel Manuale PON Inclusione (v. p. 36 e ss.).</p>
<p><b>3.17</b> <b>L'ente del terzo settore affidatario del servizio di cui all'Avviso PrInS ha necessità di dotarsi di strumenti informatici quali pc e stampanti. Tali spese sono finanziabili a valere sull'Avviso 1/2021 PrInS?</b></p>	<p>Rispetto ai costi indiretti, intesi come costi d'ufficio (acquisto di PC, stampanti, pagamento di utenze, ecc.) e costi di personale strutturato (impiegati amministrativi ecc.), qualora la spesa sia stata sostenuta non direttamente dall'Ambito ma da un soggetto terzo affidatario del servizio, ai fini della riconoscibilità deve essere prevista a monte nel capitolato di gara e nel contratto tra le parti. Inoltre l'AT deve prevedere delle voci di spesa dedicate ai costi indiretti (personale, costi fissi d'ufficio ecc.) all'interno del budget allegato alla convenzione che regola i rapporti con l'ente interessato.</p>
<p><b>3.18</b> <b>E' ammissibile la spesa relativa ad un deposito cauzionale da parte del Comune su nuovi contratti di locazione stipulati tra locatori privati e beneficiari degli interventi a valere sulle risorse di cui all'Avviso PrInS?</b></p>	<p>È ammissibile la spesa consistente nell'importo del deposito cauzionale che il Comune versa per l'attivazione di contratti di locazione di immobili adibiti alla presa in carico alloggiativa dei beneficiari del progetto in linea con quanto previsto dalla proposta progettuale ammessa al finanziamento e solo per la durata temporale del progetto. Per contro, non sono ammesse spese di natura tributaria come ad esempio tasse e bolli.</p>
<p><b>3.19</b> <b>È possibile ammettere i costi di un'assicurazione sanitaria per un destinatario? Abbiamo una situazione molto complicata di un cittadino senza dimora comunitario, senza residenza, per cui diventa fondamentale sottoscrivere questa assicurazione per poterlo far accedere al sistema sanitario nazionale.</b></p>	<p>In linea di principio la spesa è ammissibile; è importante che essa sia ben motivata nella documentazione presentata ai fini del rimborso e direttamente riferibile al beneficiario del progetto. È ammissibile, comunque, solo la quota dell'assicurazione corrispondente alla durata del progetto mentre non lo è la spesa relativa ad eventuali tasse/marche da bollo da pagare per l'accensione della polizza. La spesa va inquadrata nella voce di costo "4-Acquisto materiali e/o servizi standard" / "4.2 Acquisto</p>



	<p>di servizi standard". Nel caso cui questa non fosse presente, è necessario introdurla mediante una rimodulazione del budget.</p>
<p><b>3.20</b> <b>È ammissibile la spesa afferente agli incentivi per funzioni tecniche dei gruppi di lavoro, secondo l'articolo 113 del codice degli appalti?</b></p>	<p>Qualora le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 siano svolte da personale posto a carico del progetto, potrà farsi riferimento alle UCS approvate, per rendicontare le ore che il personale detto dedica allo svolgimento delle funzioni medesime. In questo caso vengono richiamate le modalità previste per la rendicontazione ad UCS (timesheet, ordini di servizio o assimilabili, etc.). Qualora, invece, le suddette funzioni tecniche siano svolte da personale destinato a restare in carico all'Amministrazione procedente, si ritiene che della spesa di cui trattasi - in quanto spesa accessoria ex lege alle operazioni di acquisto di beni e forniture (oltre che naturalmente agli appalti di lavori, non contemplati, tuttavia, dal PON Inclusione) - possa chiedersi il rimborso, al valore di costo documentato, nell'ambito della voce del Piano finanziario relativa agli "affidamenti esterni di servizi", quale componente accessoria ed aggiuntiva, quindi, al costo diretto della fornitura di servizi. In questo caso, nell'ambito della voce relativa agli affidamenti esterni, potrà farsi riferimento alla disposizione dirigenziale che ripartisce, per ciascun intervento, gli incentivi in parola, accompagnata da documentazione contabile attestante i pagamenti eseguiti...". Per maggiore dettaglio sulla corretta rendicontazione dei costi si veda il Manuale PON Inclusione per i Beneficiari.</p>
<p><b>3.21</b> <b>Sono ammissibili le spese per trasporto a favore di personale impiegato nel progetto che per svolgere le attività di progetto utilizza il mezzo proprio?</b></p>	<p>In linea generale non è possibile rendicontare rimborsi spese per trasporto a favore di personale impiegato (sia interno che esterno) nel progetto che, per svolgere le attività di progetto, utilizza il mezzo proprio in quanto rientra nella regolare attività di mobilità "casa-ufficio o servizio" dove si presta l'attività lavorativa. Si specifica che, se la spesa di trasporto è approvata come costo di missione, è ammissibile, in linea con le norme per il riconoscimento della stessa all'interno dell'ente (per la documentazione si veda il Manuale per i Beneficiari del PON inclusione).</p>
<p><b>3.22</b> <b>Quale è il numero di giorni massimo che possono essere rendicontati di accoglienza (vitto e alloggio ecc.) per i destinatari diretti</b></p>	<p>Posto che la durata della permanenza del soggetto vulnerabile debba essere definita nel piano di intervento e di presa in carico redatto dall'assistente sociale in qualità di case manager, la tempistica di permanenza in struttura è orientativamente di un massimo di 90 giorni. Successivamente deve essere predisposto</p>



<b>dei servizi attivati grazie all'Avviso pubblico 1/2021 PrInS?</b>	l'eventuale trasferimento in una struttura maggiormente adeguata alle esigenze della persona.
<b>3.14</b> <b>Sono ammissibili acquisti di beni essenziali come il cibo o medicinali per cani o animali domestici dei destinatari diretti dei servizi di cui all'Avviso PrInS e che in quanto tali non hanno i mezzi sufficienti per la loro presa in carico?</b>	Intendendo l'animale domestico per analogia come parte del nucleo familiare-affettivo della persona target dei servizi offerti grazie all'Avviso PrInS, trattandosi di beni di prima necessità come quelli descritti nel quesito, i costi in questione possono ritenersi ammissibili. In sede di rendicontazione è necessario fornire la documentazione a sostegno dell'effettiva fruizione del servizio ed il sostenimento dei costi (fattura, quietanza di pagamento, relazione attività o documentazione equipollente).

#### 4. ATTUAZIONE

Domande	Risposte
<p><b>4.1</b> <b>Gli affidamenti diretti seguono l'attuale normativa o essendo un fondo europeo vi è una eccezione?</b></p>	<p>Nel caso in cui il valore del contratto rientri nella classe di "rilevanza comunitaria", l'ente appaltante deve seguire una procedura conforme alle direttive europee sugli appalti pubblici in tema di pubblicità e concorrenza e nello specifico il riferimento è l'art. 35 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 (codice dei contratti pubblici). Per maggiori informazioni in merito, si invita il Beneficiario a consultare il Manuale per i Beneficiari, par. 2.4 "Le procedure di affidamento per l'attuazione degli interventi" disponibile al seguente link: <a href="https://poninclusionelavoro.gov.it/progetti/gestione-progetti/Documents/Manuale-Beneficiari-PON-Inclusionelavoro-Versione-6.pdf">https://poninclusionelavoro.gov.it/progetti/gestione-progetti/Documents/Manuale-Beneficiari-PON-Inclusionelavoro-Versione-6.pdf</a></p>
<p><b>4.2</b> <b>È possibile trasferire ad un altro Ambito una quota delle risorse del PON PrInS sulla base di un accordo tra Amministrazioni per finanziare un servizio di Pronto Intervento Sociale a livello provinciale in collaborazione con tutti gli altri AT territorialmente competenti.</b></p>	<p>Non è possibile trasferire ad altro AT una quota delle risorse PrInS perché occorre rispettare i criteri contenuti nella Tabella di riparto allegata all'Avviso per ciascun Beneficiario. È invece possibile espletare una gara unica con più lotti legati ai diversi AT interessati, in maniera tale che ogni Ambito gestisca il proprio lotto con la quota di budget allocata per l'attività prevista nel proprio progetto presentato. Si evidenzia quindi che mentre i progetti devono essere presentati da ciascun Ambito singolarmente, la gara può essere unica nelle modalità sopra delineate. In questo caso i costi della gara verranno ripartiti pro quota tra i diversi AT che, a loro volta, gestiranno il loro lotto e renderanno i costi relativi alla fase attuativa per le quote di loro competenza.</p>



<p><b>4.3</b> <b>Nel caso di progetto che preveda la gestione del Pronto Intervento a livello provinciale (quindi non solo di Ambito territoriale-AT) come si gestisce la gara d'appalto? Si può fare un'unica gara con più lotti legati ai diversi AT, e ogni ambito poi gestisce il suo lotto con la quota di riferimento prevista dal bando?</b></p>	<p>La risposta è affermativa nel senso che è possibile fare una gara unica con più lotti legati ai diversi AT interessati, ed ogni Ambito successivamente gestisce il proprio lotto con la quota di riferimento prevista dal bando, ed in riferimento al proprio progetto presentato.</p>
<p><b>4.4</b> <b>Se la gara viene fatta per la gestione interna all'AT, è preferibile un'unica gara in capo al comune capofila o è possibile prevedere di suddividere i fondi pro quota dai partner di progetto – membri dell'AT e farli gestire a loro?</b></p>	<p>Nel caso in cui la gara venga fatta per la gestione interna all'AT, si predilige un'unica gara in capo al comune capofila anche se è possibile prevedere la ripartizione dei fondi pro quota con gli altri membri dell'AT ai quali compete la gestione diretta.</p>
<p><b>4.5</b> <b>Qualora nella progettazione si individui un partner, quest'ultimo può stipulare delle convenzioni con soggetti esterni che operano per conto dell'intero Ambito o le convenzioni devono essere stipulate dal soggetto capofila del progetto, o da entrambi, ciascuno per il proprio territorio di competenza?</b></p>	<p>Il Partner di progetto che partecipa alla realizzazione del progetto gestisce in quota parte le risorse finanziarie del progetto che gli verranno assegnate per lo svolgimento delle attività di propria competenza, pertanto, la risposta è negativa a meno che l'eccezione sia adeguatamente motivata e soggetta in ogni caso a preventiva autorizzazione dell'AdG. Anche in presenza di Partner di progetto, si ricorda che le attività proprie del Soggetto Capofila non potranno essere in alcun modo delegate. Vedi art. 2 dell'Avviso.</p>
<p><b>4.6</b> <b>L'avviso implica un obbligo ad attivare il progetto di pronto intervento sociale per garantire i LEP stabiliti dalla legge?</b></p>	<p>Ai fini della progettazione Prins è opportuno tenere distinto il livello essenziale della prestazione/LEP, che nella Nota esplicativa degli interventi è riportato a titolo informativo, dagli obiettivi e funzioni dell'Avviso e dei relativi interventi e servizi attivabili. Di conseguenza, il livello essenziale menzionato nell'Avviso non implica l'obbligo di usare a tale fine le risorse dell'Avviso. In particolare, l'utilizzo delle risorse dell'Avviso non è vincolato al raggiungimento del livello essenziale previsto per legge, il quale potrebbe essere raggiunto anche con risorse</p>



	<p>diverse. In breve, non vi è alcun obbligo ad attivare il progetto di pronto intervento sociale in base all'Avviso Prins.</p>
<p><b>4.7</b> <b>È prevista la possibilità di avere dei posti letto per accoglienza breve e/o di emergenza nella modalità "vuoto per pieno" da tenere a disposizione per le emergenze o possono essere finanziati solo i posti effettivamente impiegati?</b></p>	<p>È possibile prevedere nel progetto dei posti per l'accoglienza breve e/o di emergenza da tenere disponibili nel caso in cui l'affidamento del servizio è inquadrato in un contratto di appalto a corpo e questo sia articolato in modo tale da garantire che il "vuoto" sia una ipotesi assolutamente residuale.</p> <p>In questo caso, i posti messi a disposizione dal Beneficiario verranno retribuiti in misura percentuale minima rispetto al costo pieno, a titolo di corrispettivo del servizio; tale misura potrà essere integrata in caso di effettivo utilizzo del posto letto.</p>
<p><b>4.8</b> <b>L'AT ha stipulato una convenzione con un proprio ente strumentale (dotato di propria personalità giuridica) per l'affidamento della realizzazione di tutte le azioni del progetto. L'ente suddetto a sua volta vorrebbe stipulare convenzioni con enti del terzo settore, e affidare esternamente la realizzazione di tutte le azioni mediante l'utilizzo di personale proprio per poi fatturare all'AT. Tale procedura è ammissibile?</b></p>	<p>In linea generale, non è possibile prevedere un doppio affidamento all'esterno ovvero il 1° in favore dell'ente in house, il 2° da parte dell'ente in questione verso enti del terzo settore, non essendo chiare le motivazioni sostanziali del doppio passaggio. Piuttosto si potrebbe ipotizzare un affidamento o all'ente in house – che direttamente assume le risorse umane e strumentali necessarie, o all'ente/i del terzo settore. Eccezione è fatta se nella convenzione di base tra l'AT e l'ente strumentale sia concessa la possibilità di sub-affidare le attività.</p>
<p><b>4.9</b> <b>Ai fini della rendicontazione dei costi di personale operante presso enti affidatari dei servizi previsti dall'Avviso PrInS, selezionati mediante procedure di affidamento esterno, è necessario produrre i timesheet?</b></p>	<p>Ai fini della corretta rendicontazione dei costi di personale operante presso enti affidatari dei servizi previsti dall'Avviso PrInS, è sufficiente in sede di rendicontazione fornire la fattura e la relazione delle attività.</p>



<p><b>4.10</b> <b>E' possibile emettere fattura con una data anticipata rispetto alla scadenza di progetto prevista entro il termine inderogabile del 31/12/2023 acquisendo anticipatamente tutto il servizio abitativo necessario per il 2024 per sostenere l'utenza beneficiaria del progetto colpita da gravi fragilità abitative?</b></p>	<p>E' possibile emettere una fattura con una data anticipata rispetto allo svolgimento delle attività ma sarà ammissibile solo la quota parte delle spese relative alle attività svolte fino al 31/12/2023, data ultima per la realizzazione delle azioni progettuali e per il sostenimento della spesa. In sede di rendicontazione, la stessa fattura dovrà essere accompagnata dalla documentazione che attesti la realizzazione delle attività, dai mandati quietanzati entro il 31/12/2023 e, in caso di modifica delle tempistiche di fatturazione, da un'autorizzazione del beneficiario al fornitore, in deroga ai termini di fatturazione previsti.</p>
<p><b>4.11</b> <b>All'attività di co-progettazione partecipano anche soggetti non tenuti ad avere la partita iva. Come dobbiamo procedere alla rendicontazione per tali tipologie di enti?</b></p>	<p>Per i soggetti che non sono tenuti a possedere la partita IVA, si raccomanda di effettuare le opportune verifiche rispetto a quanto sia normato per legge in tale casistica - si veda: ente senza partita iva che partecipa ad una procedura di co-progettazione - ad esempio, potrebbe essere l'emissione di una nota di debito o di una ricevuta attestante le prestazioni svolte. Una volta effettuate le suddette verifiche, nel contratto stipulato con l'ente affidatario, deve essere indicata la tipologia di giustificativo da produrre nonché la documentazione a supporto.</p>
<p><b>4.12</b> <b>Nell'ultimo trimestre di attuazione del progetto, è possibile presentare nel mese di ottobre, in sede di rendicontazione, una fattura unica a nome dell'ente affidatario del servizio finanziato nell'ambito dell' PrInS, afferente all'intero trimestre (ottobre, novembre e dicembre 2023) al fine di assicurare che i termini temporali relativi al reporting finanziario siano rispettati?</b></p>	<p>È possibile presentare una fattura nei termini illustrati nel quesito, a condizione che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 - in sede di rendicontazione, la stessa fattura sia accompagnata da adeguate relazioni attività per il trimestre in esame, e che i mandati e le quietanze di pagamento siano stati prodotti entro il 31/12/2023.</li> <li>2 - trattandosi di una fattura "anticipata", vi sia un'autorizzazione del beneficiario al fornitore, in deroga alla fatturazione mensile prevista.</li> <li>3 - in generale, e nella documentazione suddetta, vi sia evidenza dell'effettivo svolgimento delle attività.</li> </ol>
<p><b>4.13</b> <b>In sede di rendicontazione dei costi di personale interno mediante il sistema delle UCS, è necessario presentare i giustificativi di spesa?</b></p>	<p>Non trattandosi di una modalità di rendicontazione a costi reali non è necessario caricare a sistema la documentazione giustificativa di spesa inclusi i mandati di pagamento. Per la documentazione da allegare a sostegno dello svolgimento dell'attività si fa riferimento al Manuale per i Beneficiari.</p>



<p><b>4.14</b> <b>È possibile rettificare la DIA – dichiarazione avvio attività, e quando?</b></p>	<p>È necessario apportare una variazione alla DIA qualora vi sia una modifica della data di avvio del progetto e quindi delle attività progettuali, o in caso di mero errore materiale. Tale richiesta di modifica deve essere comunicata via PEC all'indirizzo <a href="mailto:dginclusione.divisione3@pec.lavoro.gov.it">dginclusione.divisione3@pec.lavoro.gov.it</a></p>
<p><b>4.15</b> <b>Con quale cadenza temporale è possibile presentare la rendicontazione e quindi le DDR?</b></p>	<p>La DDR può essere presentata a cadenza trimestrale - entro il 31 gennaio, entro il 30 aprile, entro il 31 luglio ed entro il 31 ottobre - tramite il Sistema Multifondo, allegando la documentazione necessaria a comprovare le spese e le attività realizzate. Vi sono quindi diverse finestre temporali disponibili a tal fine che l'AT può utilizzare fino a conclusione del progetto, in base allo stato di avanzamento della spesa. In pratica, entro i suddetti termini si presenta una DDR solo per le spese effettivamente liquidate/pagate fino al raggiungimento dell'intero importo del budget. Per maggiori dettagli, si veda l'art.8 della Convenzione di progetto.</p>
<p><b>4.16</b> <b>È possibile erogare un anticipo agli enti affidatari dei servizi PrInS?</b></p>	<p>È possibile erogare un anticipo a tali enti. In tal caso, l'AT potrà rendicontare solo dopo che gli enti affidatari avranno effettivamente sostenuto i costi e inviato all'AT la documentazione richiesta a supporto della rendicontazione.</p>
<p><b>4.17</b> <b>Sono presenti dei moduli/indicazioni specifiche per il Progetto PrInS? Vi sono adempimenti da assicurare in merito al monitoraggio delle attività e quindi del progetto?</b></p>	<p>Non sono stati prodotti format specifici per l'avviso PrInS. È possibile utilizzare i format pubblicati al seguente link: <a href="https://poninclusione.lavoro.gov.it/progetti/gestione-progetti/Pagine/default.aspx">https://poninclusione.lavoro.gov.it/progetti/gestione-progetti/Pagine/default.aspx</a> Inoltre, all'interno della piattaforma, nella sezione "supporto", sono presenti una serie di manuali, compreso quello relativo alla rendicontazione. In particolare, non è prevista la compilazione di una scheda di monitoraggio da parte dei beneficiari; tuttavia, si invita l'AT a tenere traccia degli output e risultati raggiunti dal progetto periodicamente ed in base ai criteri propri solitamente utilizzati per il monitoraggio operativo dei progetti/programmi.</p>



<p><b>4.18</b> <b>Il 31/12/2023 è la data ultima entro cui possono essere realizzate le attività nonché la spesa sostenuta e quietanzata. La spesa deve essere rendicontata entro quando?</b></p>	<p>Le attività progettuali, gli impegni e le liquidazioni di spesa devono essere realizzati tassativamente entro il 31 dicembre 2023, mentre la rendicontazione delle suddette spese, mediante il Multifondo e in base a quanto precisato nel Manuale per i Beneficiari del PON Inclusione, deve esser inviata entro 60 giorni dalla fine delle attività ovvero, qualora dovessero concludersi il 31 dicembre 2023, entro il 29 febbraio 2024.</p>
<p><b>4.19</b> <b>E' possibile concedere una proroga per la conclusione delle attività?</b></p>	<p>In considerazione della chiusura della programmazione europea 2014-2020 nell'ambito del quale si inquadra l'avviso PrInS, le relative spese vanno quietanzate entro il 31 dicembre 2023 pertanto non è possibile prevedere delle proroghe per la realizzazione delle attività oltre alla suddetta data.</p>
<p><b>4.20</b> <b>E' consentita l'individuazione di un soggetto esterno qualificato per l'esecuzione del servizio PrInS mediante affidamento diretto in applicazione del DL 76/2020 convertito nella legge 120/2020 e modificato dal DL 77/2021 e in deroga al codice dei contratti dlgs 50/2016, trattandosi di affidamento di servizio di importo inferiore a € 139.000?</b></p>	<p>Si conferma che per ciò che riguarda i servizi e le forniture, la procedura di individuazione del soggetto esterno qualificato per l'esecuzione dei servizi mediante affidamento diretto è possibile se l'importo della gara è fino a € 139.000 in base alla legislazione richiamata dal quesito, ed in particolare del D.L. n. 77/2021.</p>
<p><b>4.21</b> <b>Vista la particolarità dei servizi e per non creare difficoltà all'ETS nella gestione delle azioni progettuali visti il range temporale disponibile, vorremmo procedere alla liquidazione all'ETS di un acconto pari all'importo complessivo concordato, come previsto negli atti della procedura e nella relativa convenzione; è possibile?</b></p>	<p>Come previsto all'interno del Manuale dei Beneficiari, di norma, salvo diversa disposizione contenuta all'interno delle singole Convenzioni o Accordi stipulati, il circuito finanziario tra il Beneficiario e l'Amministrazione avviene in tre soluzioni (erogazione a titolo di anticipo – erogazioni intermedie – saldo finale). Viste le motivazioni rappresentate, l'AT può erogare l'intero importo anticipato all'ente gestore, tuttavia, si ricorda che potranno essere rendicontate e quindi rimborsate solo le spese effettivamente sostenute dal fornitore per la realizzazione delle prestazioni concordate nei limiti delle attività e servizi effettivamente erogati da quest'ultimo.</p>
<p><b>4.22</b> <b>Si richiede conferma del fatto che nei casi in cui siano state avviate procedure</b></p>	<p>Il CIG non deve essere acquisito nel caso in cui la procedura di co-progettazione sia estranea all'applicazione del codice dei contratti pubblici, ovvero nel caso in cui essa:</p>



<p><b>di co-progettazione con Enti del Terzo settore, che non prevedono l'erogazione di corrispettivi ma unicamente di contributi a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'implementazione di attività di interesse generale, non vada richiesto il CIG.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• non abbia carattere selettivo, sia quindi aperta a tutti gli operatori che chiedano di partecipare, senza che sia stato previamente individuato un numero o un contingente prefissato;</li> <li>• non tenda, neppure prospetticamente, all'affidamento di un servizio sociale e non sia quindi finalizzata alla gestione o alla co-gestione a titolo oneroso di un servizio sociale;</li> <li>• miri all'affidamento ad un ente di diritto privato di un servizio sociale, ma lo stesso sia svolto a titolo integralmente gratuito ossia in assenza di un corrispettivo.</li> </ul> <p>Il CIG deve essere acquisito invece in tutti i casi in cui la procedura di co-progettazione abbia carattere selettivo e tenda a individuare un partner che, oltre a fornire un contributo in fase progettuale, sia poi chiamato a gestire un servizio sociale dietro un corrispettivo.</p> <p>Per le procedure di co-progettazione finalizzate al successivo affidamento di servizi sociali di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere all'acquisizione dello Smart-CIG.</p>
<p><b>4.23</b> <b>La richiesta di rimborso del soggetto capofila dell'Associazione Temporanea di Scopo all'ATS deve essere effettuato necessariamente per mezzo di una fattura fiscale oppure è sufficiente una richiesta di contributo su un modello prestabilito con autocertificazione ai sensi del 445/2000 della spesa sostenuta dai soggetti aderenti all'Associazione temporanea di scopo con allegato il "Prospetto riepilogativo dei costi sostenuti, nel caso di co-progettazione" come indicato nel Manuale P O N I n c l u s i o n e per i Beneficiari?</b></p>	<p>La presentazione delle domande di rimborso, come previsto dalla Convenzione stipulata con l'AdG, spetta al soggetto Capofila, in qualità di beneficiario per la realizzazione delle azioni indicate nella Proposta progettuale. La forma che avrà tale rendicontazione dipende dalle modalità con cui saranno sostenute le spese. Pertanto nel caso di specie, trattandosi di spese discendenti da procedura di co-progettazione, occorrerà presentare, come stabilito dal Manuale PON Inclusion e per i Beneficiari, il Prospetto riepilogativo dei costi sostenuti.</p> <p>L'AdG non entra nel merito della forma di fatturazione tra i componenti dell'ATS, in quanto resta di competenza delle parti la forma di fatturazione e di trasferimento dei fondi, che dipenderà della normativa applicabile ai soggetti coinvolti.</p>
<p><b>4.24</b> <b>Vorremmo riconoscere un costo standard per tipologia di servizio offerto direttamente al cittadino (pacchi</b></p>	<p>Non è possibile riconoscere un costo standard per tipologia di servizio offerto al cittadino (pacchi alimentari, consegna pasti, pacchi di beni vari) pertanto i costi sostenuti devono essere</p>



<p><b>alimentari, consegna pasti, pacchi di beni vari). Quali documenti devono produrre le associazioni ai fini della rendicontazione?</b></p>	<p>rendicontati a costi reali in base alle regole del Manuale PON per i beneficiari. In particolare, nella p. 36 e ss. sono indicati i documenti che gli enti interessati devono produrre ed inviare all'AT ai fini del caricamento a sistema nel Multifondo (rendicontazione delle spese). L'unica semplificazione ammessa è quella degli UCS, utilizzabile solo dall'AT per coprire i costi di personale interno.</p>
<p><b>4.25</b> <b>Nella convenzione , è riportato che il beneficiario è tenuto a presentare "le domande di rimborso trimestrali, con cadenze specifiche (entro il 31 gennaio, entro il 30 aprile, entro il 31 luglio, entro il 31 ottobre) tramite il Sistema di Gestione e Monitoraggio dei Fondi del MLPS", mentre nel Manuale PON Inclusione per i Beneficiari del 17/06/2022 a pagina 46 è riportato che "le successive domande di rimborso dovranno essere prodotte Trimestralmente, entro il 2° mese successivo al trimestre di riferimento della domanda di rimborso; qual è la tempistica di invio delle domande di rimborso ?</b></p>	<p>Tra le due fonti citate prevalgono le disposizioni della convenzione che regola i rapporti tra l'AT e l'AdG PON Inclusione. Ne consegue che il beneficiario è tenuto a presentare "le domande di rimborso trimestrali, con cadenze specifiche (entro il 31 gennaio, entro il 30 aprile, entro il 31 luglio, entro il 31 ottobre) tramite il Sistema di Gestione e Monitoraggio dei Fondi del MLPS.</p>
<p><b>4.26</b> <b>Mediante un ordine di servizio per il personale dipendente adottato a luglio 2023, è possibile rendicontare delle ore relative al mese di ottobre 2022?</b></p>	<p>E' possibile rendicontare le ore del personale dipendente dal mese di ottobre 2022 con un ordine di servizio di luglio 2023 a condizione che sia accompagnato anche dall'adozione di una Determina Dirigenziale di disimpegno delle risorse dai fondi nazionali e/o propri dell'AT e il contestuale impegno delle risorse sul PON Inclusione 2014 - 2020 (REACT EU), con la medesima Determina tutti i documenti giustificativi (es. documentazione di gara, contratti, fatture, etc.) dovranno essere univocamente ricondotti all'intervento finanziato a valere sull'Avviso PrInS ed al relativo CUP allo scopo di evitare il rischio del doppio finanziamento. Sarà inoltre necessario inserire nell'Ordine di Servizio, o in un documento ad hoc, una ratifica delle attività già svolte a partire da ottobre 2022 indicando pertanto le attività in cui sono state coinvolte le risorse inserite.</p> <p>Si ricorda, in ogni caso, che l'effettiva ammissibilità della spesa è realizzata in sede di verifica finale di progetto - in termini di</p>



UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo

PON  
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI

	coerenza progettuale tra attività previste e spese sostenute, nonché di controllo contabile - in termini di rendicontazione delle spese e verifica della documentazione giustificativa di spesa.
--	--